



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE
VIARIA
DELLA REGIONE SARDEGNA
DPCM 22 NOVEMBRE 2021



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Fornitura dotazione hardware e software per la Struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della regione Sardegna. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 - CIG B9813DB704.

L'anno 2026, (data della sottoscrizione digitale),

CONTRATTO

TRA

Il Commissario straordinario delegato per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della Regione Sardegna – C.F. 92282590923 (di seguito denominato anche “committente”), domiciliato per la funzione in Cagliari, Viale Trento n. 69,

E

ROBERTO FATICONI, nato a [REDACTED] legale rappresentante della Società FATICONI SPA con sede legale in Cagliari via Calamattia n. 10, partita IVA 01117510923 (di seguito denominato anche “contraente”), domiciliato per la carica presso la sede della società,

PREMESSO CHE

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara mediante T.D. n. 5825547 sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale acquistinretepa.it (Me.PA), con Determinazione n. 2 del 12 febbraio 2026 del Coordinatore della Struttura di supporto del Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa individuate, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura indicata in oggetto a favore della Società FATICONI S.P.A., per l'importo netto complessivo di euro 39.501,66 (euro trentanovemilacinquecentouno/66);
- il Contraente, in riscontro alla T.D. n. 5825547, accettando le condizioni indicate dalla Stazione Appaltante attraverso la sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione, del Patto di Integrità e dell'offerta economica, ha manifestato la disponibilità all'espletamento della fornitura nei termini indicati negli allegati di gara;
- il Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

Tutto ciò premesso,

l'Ing. Piero Teodosio Dau, nato a [REDACTED] - C.F. [REDACTED], Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e Coordinatore della Struttura di supporto al Commissario, che agisce nel presente atto in nome e per conto del Commissario Straordinario delegato in virtù dell'Ordinanza n. 10 del 19.09.2025, e la Società FATICONI S.P.A., con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 10, partita IVA 01117510923, rappresentata dal Sig. Roberto Faticoni in qualità di rappresentante legale, di seguito indicati anche come “Parti”,

convengono e stipulano quanto segue:



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
INFRASTRUTTURAZIONE VIARIA DELLA REGIONE SARDEGNA - DPCM 22 NOVEMBRE 2021

Fornitura dotazione hardware e software per la Struttura di supporto al Commissario straordinario.
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Trattativa diretta Me.Pa. n. 5825547.

Contratto

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, e dall'offerta economica presentata dal contraente che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

Art. 3 Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida al Contraente l'esecuzione della fornitura come individuata nella "Richiesta di disponibilità e offerta economica", nel "Capitolato Tecnico e Condizioni Particolari di Contratto" e nella "Relazione Progettuale Semplificata", allegati alla T.D. n. 5825547 su Me.Pa., che definiscono compiutamente la tipologia, la quantità delle forniture e i tempi di consegna.

Art. 4 Termini di esecuzione e penalità

1. La decorrenza del presente Contratto è fissata sin d'ora alla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso di una delle parti con modalità elettronica, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, anche in forma di lettera commerciale.

2. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia del contratto, il Contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dell'erogazione delle attività, soprattutto nel caso in cui le medesime vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

3. Eventuali penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono regolate dall'articolo 126, comma 1, del Codice degli appalti e dal Capitolato Tecnico dell'Appalto e Condizioni Contrattuali Particolari di Contratto (allegato alla Richiesta di disponibilità e offerta economica);

Art. 5 Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la fornitura, nessuna esclusa, assunte dal Contraente con il presente Contratto è di 39.501,66 euro (trentanovemilacinquecentouno/66), oltre IVA di legge, per complessivi 48.192,03 euro (quarantottomilacentonovantadue/03).

2. Non sono presenti rischi da interferenze, pertanto i relativi oneri sono stimati pari a zero.

3. Il contraente espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa, nonché derivante dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 6 Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento del prezzo della fornitura sarà effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
2. Il Contraente si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi e si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta del presente Contratto.
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Contraente, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
4. Ciascuna fattura emessa, intestata al Commissario Straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della Regione Sardegna - DPCM 22 novembre 2021, è trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013; resta salva la facoltà per il Committente di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



5. Ai fini della validazione della fornitura eseguito in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il Contraente dovrà trasmettere al RUP, per la definitiva autorizzazione, un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio delle forniture erogate. La validazione del report da parte del RUP è condizione necessaria per l'emissione della fattura.
6. L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente della banca **INTESA SAN PAOLO SPA** Sede di CAGLIARI intestato a FATICONI SPA Codice IBAN [REDACTED]
7. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Contraente non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante qualora dovessero intervenire eventuali modifiche.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte del Committente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
9. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Contraente cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Contraente può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Qualora il Contraente si renda inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte del Committente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dal Committente medesimo.
10. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 7 Perfezionamento del Contratto

1. Il presente Contratto, predisposto dal Committente, viene inviato a mezzo posta elettronica certificata all'Operatore economico che, con ogni consentita urgenza, deve provvedere:
 - alla sottoscrizione, mediante apposizione della propria firma digitale in formato PAdES del presente documento e dei suoi allegati;
 - all'invio della documentazione sottoscritta, a mezzo PEC, all'indirizzo: commissario.infrastrutturazioneviaria@pec.regione.sardegna.it.

Art. 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture previste, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle prestazioni o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto indicato nel Contratto. In ogni caso, il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.



5. Il Contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.

6. Il Contraente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle forniture e delle attività di cui presente contratto.

Art. 9 Spese contrattuali, oneri tributari e fiscali e assolvimento imposta di bollo

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata con firma digitale, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

2. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

3. Tutte le spese, gli oneri tributari e fiscali e l'assolvimento imposta di bollo, se dovute, relative al presente contratto saranno a carico del Contraente. La sola IVA sulle forniture sarà a carico del Committente.

Art. 10 Trasparenza

1. Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso, si intende risolto di diritto per il Contraente interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 Riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Contraente può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto, fermo restando che il Contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 36/2023. In caso di inadempienza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.



Art. 13 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e del presente Contratto, il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Contraente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato dal Committente, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, il Committente medesimo avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Contraente per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, il Committente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Contraente, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, il Committente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Contraente a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 14 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Committente per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente;
 - ii. qualora il Contraente perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture, comunque, quelli previsti dal presente atto;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Contraente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il Committente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione delle forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte,



dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

4. In caso di recesso di cui ai precedenti commi il Contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Art. 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del contraente stesso quanto al Committente e ai dipendenti e collaboratori della Struttura commissariale e/o di terzi, in virtù delle forniture oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il contraente, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RC professionale, allegata al presente documento, per l'intera durata del presente accordo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo contraente in ordine allo svolgimento di tutte le attività concordate. In particolare, detta polizza tiene indenne il Committente, ivi compresi i dipendenti e collaboratori della Struttura commissariale, nonché i terzi per qualsiasi danno il contraente possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.
3. Il contraente dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 c.c..
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il committente e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Contraente per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4 e art. 117 del D.lgs. 36/2023, ha costituito una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, del 5% del valore del presente Contratto, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Committente, per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.



Art. 17 Quinto d'obbligo

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 Subappalto

1. Le parti concordano che le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere oggetto di subappalto di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 19 Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Contraente individua nel Sig. FATICONI ALESSANDRO il Responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Contraente, il quale è Referente nei confronti del Committente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero cellulare [REDACTED] indirizzo e-mail [REDACTED] PEC faticoni@legalmail.it
3. Qualora il Contraente dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione al Committente.

Art. 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso.

Art. 21 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il contraente e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 22 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta al presente contratto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte del Committente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 23 Allegati

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti:
 - l'Offerta economica, presentata in riscontro alla T.D. n. 5825547;
 - il "Capitolato Tecnico e Condizioni Particolari di Contratto" e la "Relazione Progettuale Semplificata" allegati alla T.D. n. 5825547;
 - copia della polizza assicurativa, così come definita e secondo quanto disciplinato dall'articolo 15 del presente contratto;
 - la cauzione definitiva, così come definita e secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 del presente contratto.

Il Contraente
FATICONI S.P.A.
Sig. Roberto Faticoni

Roberto Faticoni
12.03.2026 12:55:49 GMT+01:00

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto

Piero Tedesio
Dau
17.03.2026
08:49:15
GMT+00:00



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE VIARIA DELLA REGIONE SARDEGNA - DPCM 22 NOVEMBRE 2021

Fornitura dotazione hardware e software per la Struttura di supporto al Commissario straordinario.
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Trattativa diretta Me.Pa. n. 5825547.

Contratto